

Al Sindaco del Comune di Filadelfia dr.ssa Anna Bartucca

Al Consiglio Comunale e a tutti i Consiglieri

Oggetto: nota del 21/10/2021, avente ad oggetto "Convalida degli eletti art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000 – Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 – Ineleggibilità consigliere Vito Rondinelli. Comunicazioni" - **Controdeduzioni**.

Si trasmette in allegato relazione in merito all'oggetto.

Filadelfia, li 4 novembre 2021

Prof. Vito Rondinelli



Al Sindaco del Comune di Filadelfia dott.ssa Anna Bartucca

Al Consiglio Comunale e a tutti i Consiglieri

Facendo seguito alla nota del 21/10/2021, avente ad oggetto "Convalida degli eletti art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000 – Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 – Ineleggibilità consigliere Vito Rondinelli. Comunicazioni", notificatami in data 26 ottobre 2021 con cui mi veniva comunicato che due consiglieri della maggioranza, Sig.ri De Nisi Maurizio e Gugliotta Veronica, sulla base di un parere estrapolato da una breve ricerca su internet, avevano sollevato questione di ineleggibilità nei miei confronti, ai sensi dell'art., 60 comma 1 n. 11 del T.U.O.E.L., con le presenti note, che si depositano nel termine dei 10 giorni concessimi, per controdedurre e contrastare con forza l'illegittima istanza di cui sopra.

Fermo restando che la deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 2017, n. 28 Reg. Del. avente ad oggetto nomina per surroga componente e presidente dell'istituzione archeologica Castelmonardo, con cui venivo nominato presidente, espressamente prevedeva «... che i suddetti componenti rimangono in carica dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione e fino all'elezione di un nuovo Sindaco e del Consiglio comunale, **COMPORTE LA DECADENZA DEL C.D.A.**». Quindi, prevedendo l'automatica decadenza del C.d.A. e del suo presidente viene meno ogni rilievo in merito alla mia eleggibilità, perché viene meno automaticamente quella particolare posizione (**CHE COMUNQUE IO NON AVEVO IN FORZA DELLO STATUTO DELL'ISTITUZIONE Castelmonardo**) che potesse influenzare la compagine elettorale.

Veniamo ad esaminare il parere su cui si fanno forza i due consiglieri per decretare la mia decadenza.

Il parere, allegato all'istanza, afferma *«quest'ufficio è dell'avviso che nel caso in esame sussista la causa di ineleggibilità di cui all'art.60, comma 1, n.11) del T.U.O.E.L..*

Ciò in quanto tra le Istituzioni di cui all'art. 114 del T.U.O.E.L. ed il Comune non sussiste solo un rapporto di vigilanza, bensì di vera e propria dipendenza come ritenuto dalla giurisprudenza in materia poiché l'Istituzione ha un obbligo di adempiere i compiti che le vengono affidati. Secondo la citata norma l'istituzione è ente strumentale dell'ente locale per l'esercizio dei servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio dell'ente locale. Ebbene, quanto disposto dall'art.114 del T.U.O.E.L. è previsto dall'art. 94 dello Statuto comunale, il quale stabilisce che l'Istituzione è l'organismo strumentale del Comune per la gestione di specifici servizi sociali e culturali che non abbiano importanza imprenditoriale. Inoltre, il successivo art.95 dello Statuto prevede che

il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. La ratio della disposizione è evidente, in quanto il Presidente di un ente 'dipendente' dal Comune, al pari degli impiegati 'con poteri di organizzazione e coordinamento del personale', è ineleggibile alla carica di consigliere comunale proprio in considerazione dell'influenza che può esercitare sul personale dell'ente, costituito per la quasi totalità da 'elettori' (e, pertanto, a prescindere dai compiti e dalle funzioni in concreto svolte dall'ente)».

Ora, è di tutta evidenza che quanto riportato nel capoverso che qui precede, NON può essere assimilato al ruolo da me rivestito quale presidente dell'Istituzione Castelmonardo.

Fermo restando quanto detto nell'incipit delle presenti memorie, e cioè l'assoluta mancanza di elementi da cui dedurre le ragioni che hanno indotto alla sfortunata decisione Prefettizia, è evidente che alla base della decisione (dichiarazione di ineleggibilità) adottata nei confronti del Presidente dell'Istituzione della città di Lecce, sono i poteri, che questi pare abbia avuto, di «organizzazione e coordinamento del personale» ai sensi del n. 11 del comma 1 dell'art. 60 del T.U.O.E.L..

Passiamo, quindi, ad analizzare la fattispecie disciplinata dal n. 11) del ripetuto art. 60 del T.U.O.E.L., a me contestata e che prevede l'ineleggibilità per gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia.

Ai fini della sussistenza di tale causa di ineleggibilità, è necessaria una condizione di natura soggettiva e una di natura oggettiva.

Per ciò che concerne il presupposto di natura oggettiva, con orientamento ormai consolidato, la giurisprudenza ha individuato i tratti distintivi del rapporto di dipendenza di un ente rispetto ad un'amministrazione comunale *“nella esistenza di un potere di vera e propria ingerenza tale da incidere sul processo formativo della volontà dell'organismo dipendente e nella finalità di cura dell'interesse pubblico perseguito, che esiti nell'esercizio di poteri di informazione, di ispezione, di posizione di indirizzi gestionali, di preposizione e rimozione di tutti gli amministratori o di parte di essi ... L'ente dipendente, in siffatta condizione, si configura come mero strumento della volontà direttiva dell'ente sovraordinato, titolare della funzione amministrativa affidata alla cura della struttura subordinata, nei cui riguardi si determina un vero e proprio obbligo di adempiere i compiti fissatili»*. In tal senso, vanno qualificati come “dipendenti” «pure gli enti che godono di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile **ove siano comunque preposti a compiti inclusi in quelli istituzionali dell'ente territoriale e siano soggetti all'ingerenza e alle scelte di quest'ultimo con riguardo alla loro costituzione e persistenza in vita**”. (ex multis, Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 21 novembre 2013, n. 26123; Id., sentenza 16 gennaio 2012, n. 438;

Id., sentenza 11 dicembre 2012, n. 25944; Id., sentenza 18 luglio 2008, n. 20055; Id., sentenza 18 ottobre 2006, n. 22346; Corte di Cassazione, Sezione feriale, sentenza 28 settembre 1994, n. 7886).

Nel caso dell'Istituzione Castelmonardo è evidente la mancanza di questo rapporto di dipendenza così come inteso dalla giurisprudenza di cui sopra.

Basti guardare gli artt. 2 (Gestione e servizi) e 3 (Principi gestionali) dello statuto dell'istituzione per accorgersi immediatamente come manca quel *“potere di vera e propria ingerenza (da parte dell'amministrazione comunale) tale da incidere sul processo formativo della volontà dell'organismo; l'Istituzione Castelmonardo non “si configura come mero strumento della volontà direttiva dell'ente sovraordinato”; l'Istituzione Castelmonardo non è una struttura subordinata dell'Ente Comune. Infatti (art. 2) 1-L'Istituzione avrà il compito di rendere fruibile il patrimonio storico-archeologico- ambientale dei beni individuati e la gestione della sede espositiva del museo. 2 -Promuoverà iniziative volte a facilitare l'accesso e la fruizione ai cittadini del patrimonio storico-archeologico-ambientale del territorio e museale, curando in particolare l'attività didattica. 3-L'Istituzione assume la gestione dei servizi, indicati nell'articolo 1, che le saranno affidati dalla Giunta Comunale, su mandato iniziale di Consiglio Comunale. 4- Con l'atto di affidamento la Giunta comunale conferisce all'Istituzione il capitale di dotazione, assegna risorse adeguate per l'esercizio delle attività affidate, trasferisce, pur mantenendone la titolarità, la gestione diretta di tutti i contratti in essere relativi alla gestione dei servizi affidati. (art. 3) – 1-Istituzione è dotata di autonomia gestionale nel rispetto degli indirizzi dettati dal Comune. 2- Informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 3- Gestisce in autonomia il proprio bilancio, fatta salva l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale solo nel caso in cui all'Istituzione siano affidati servizi di rilevanza economica dai quali sia prevista una entrata per le casse comunali. Rimane salva la rendicontazione gestionale che dovrà essere sempre comunicata al Consiglio Comunale in sede di approvazione del rendiconto, anche nel caso in cui non ci dovesse essere attività economica.*

Ora, tornando alla figura del Presidente dell'Istituzione Castelmonardo, e quindi venendo ad esaminare l'altro elemento necessario, quello soggettivo, perché sussista una causa di ineleggibilità, si osserva quanto segue.

Sotto il profilo soggettivo, ai fini che qui interessano, è necessario che l'interessato rivesta la qualità di “amministratore” ovvero di “dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento”. Sul punto, la giurisprudenza **ha chiarito** che il potere di coordinamento “non può essere riconosciuto al personale direttivo in genere e neppure al personale chiamato a coordinare attività e compiti di altri dipendenti, **ma solo a quei funzionari i quali svolgano tale attività a livello che, per la sua qualità**

e quantità, sia tale da incidere sulla politica complessiva dell'ente sottoposto a vigilanza, ovvero sulle scelte rilevanti nei rapporti con il comune che esercita la vigilanza". (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 9 febbraio 1995, n. 1465; Id., sentenza 6 dicembre 1985, n. 6131).

In nessun punto dello Statuto dell'Istituzione Castelmonardo sono indicati in capo al Presidente poteri di organizzazione e coordinamento ne poteri rappresentativi.

È evidente che se i due Consiglieri avessero approfondito adeguatamente lo Statuto dell'Istituzione Castelmonardo, avrebbero ben colto come tutti i poteri di organizzazione, coordinamento e di rappresentanza sono in capo al DIRETTORE. Recita l'art. 7 dello statuto dell'Istituzione Castelmonardo:

Art. 7 - Competenze del Direttore

1. Al Direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'Istituzione e, in particolare:

a) gestisce l'organizzazione interna dell'Istituzione coordinandone le attività;

b) affida a sé la responsabilità di evasione dei procedimenti amministrativi, secondo le indicazioni di legge, di quelle contenute nel regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo e della normativa vigente in materia;

c) **sovrintende**, sulla base delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e delle direttive impartite dal Presidente **all'attività amministrativa dell'Istituzione per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali**, dando altresì esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;

d) **partecipa attivamente alla definizione di indirizzi e obiettivi programmatici, sviluppando proposte di intervento nei momenti di impostazione delle politiche. Sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, il piano programma, le proposte di bilancio di previsione annuale e triennale e di bilancio di esercizio;**

e) **adotta, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione, determinazioni che impegnano l'Ente verso l'esterno;**

f) svolge tutti i compiti e adotta tutti gli atti attribuiti dalla legge, dallo statuto, e dai regolamenti;

g) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva, senza diritto di voto.

h) adotta tutti i provvedimenti non riservati alla competenza del Consiglio o del Presidente.

2. Spetta altresì al Direttore: a) intervenire nella stipula di contratti, convenzioni e concessioni; b) adottare i provvedimenti di impegno e liquidazione di spese; c) avvalersi per i contratti di fornitura, servizi e somministrazione delle gare esperite direttamente dal Comune qualora i beni e le prestazioni da acquisire siano simili a quelle necessarie e dell'Albo Fornitori Comunale;

3. Le determinazioni del Direttore costituiscono l'atto di impegno relativo a competenze gestionali. Esse sono numerate progressivamente e raccolte in copia sia presso l'Istituzione che presso la Segreteria del Comune. L'elenco delle stesse è pubblicato mensilmente nel sito istituzionale del Comune.

4. Le situazioni di conflitto, positivo o negativo, fra il Direttore e il Consiglio di Amministrazione o il Presidente sono risolte in via definitiva dal Sindaco. In tali casi gli atti del Direttore sono definitivi salvo il loro annullamento, per motivi di legittimità, da parte del Sindaco, sentito il Segretario Comunale.

Stando così le cose, la pretestuosa e infondata istanza presentata dai due consiglieri De Nisi Maurizio e Gugliotta Veronica non potrà trovare accoglimento e, pertanto, chiedo che si proceda alla proclamazione del sottoscritto come consigliere, avendo tutti i requisiti di elettorato passivo.

In attesa di una pronta risposta.

Distinti saluti

Filadelfia, lì 4 novembre 2021

Prof. Vito Rondinelli

